

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/03/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29057-la-stazione-appaltante-avendo-accertato-la-negativita-della-certificazione-contributiva-legittimamente-ha-attivato-il-procedimento-di-revo-ca-dell-aggiudicazione-e-ha-disposto-l-incameramento-della>

Autore: Lazzini Sonia

La Stazione appaltante avendo accertato la negatività della certificazione contributiva, legittimamente ha attivato il procedimento di revoca dell'aggiudicazione e ha disposto l'incameramento della cauzione provvisoria

Tar Lazio, Roma, 10.02.2010 n. 1854

**La Stazione appaltante avendo accertato la negatività della certificazione contributiva,
legittimamente ha attivato il procedimento di revoca dell'aggiudicazione e ha disposto
l'incameramento della cauzione provvisoria**

la regolarità contributiva implica la necessità dell'assenza d'ogni effettivo e serio inadempimento degli obblighi previdenziali da parte dell'impresa, anche per quelli per i quali essa non ha ragionevoli ed accertate ragioni per sottrarsi o per ritardarne il pagamento (cfr. in terminis Cons. St., V, 1° agosto 2007 n. 4273), indipendentemente dall'importo evaso o eluso

Da ciò discende l'irrilevanza, nella specie, della regolarizzazione postuma della posizione contributiva attorea, non solo, o non tanto per esser tal evento un'integrazione tardiva d'un requisito da possedere ex ante alla partecipazione alla gara stessa – e, quindi, una vera e propria violazione della par condicio–, quanto, piuttosto, perché ciò dimostra sia l'inadempimento in sé, sia il difetto di diligenza effettiva nella predisposizione di tutti gli elementi occorrenti per partecipare alla gara e per contrarre con la P.A.

Da ciò discende inoltre la legittimità dell'incameramento della cauzione provvisoria, tale istituto servendo appunto a garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta, onde, a fronte dell'accertata irregolarità –ossia al congiunto difetto del requisito e della predetta diligenza–, siffatta escussione non è che la conseguenza necessitata.

Ricorso per l'annullamento

della nota di estremi sconosciuta, con cui il Comune di Roma ha disposto, in danno alla ricorrente, l'escussione della polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria, a seguito della revoca dell'aggiudicazione provvisoria da un appalto a suo tempo indetto da detta P.A.
qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Si controverte, con il ricorso in epigrafe, sull'escussione della cauzione provvisoria, da parte del Comune di Roma, nei confronti della IMPRESA RICORRENTE s.r.l. –corrente in Roma e già provvisoria aggiudicataria dell'asta pubblica per la manutenzione ordinaria, la sorveglianza ed il pronto intervento sulla viabilità del Municipio V di Roma–, aggiudicazione, però, che è stata revocata per l'accertata irregolarità contributiva di tale Società.

Il ricorso in epigrafe, il quale s'incentra essenzialmente, più che sull'escussione in sé della cauzione provvisoria, sull'irregolarità contributiva in sé della IMPRESA RICORRENTE s.r.l., non è condivisibile e va rigettato.

Ora, è jus receptum (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 26 gennaio 2009 n. 344; id., V, 5 maggio 2009 n. 2816; id., 30 settembre 2009 n. 5896) che, nelle gare ad evidenza pubblica, la regolarità contributiva delle imprese che vi partecipino è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto d'appalto, ma soprattutto per la stessa partecipazione al procedimento. Sicché l'impresa è tenuta ad esser in regola con i propri obblighi contributivi fin dall'istanza di partecipazione alla gara e deve mantenere tale assetto per tutto lo svolgimento di quest'ultima, essendo siffatta regolarità sicuro indice della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze. Anzi, fermo restando che la regolarità contributiva è requisito d'ordine morale da accertare nei confronti di tutte le componenti soggettive dell'impresa interessata, tale dato non è più nella libera disponibilità delle stazioni appaltanti, spettando esclusivamente agli enti previdenziali nella sola ferma certativa del c.d. DURC.

Più precisamente, la regolarità contributiva implica la necessità dell'assenza d'ogni effettivo e serio inadempimento degli obblighi previdenziali da parte dell'impresa, anche per quelli per i quali essa non ha ragionevoli ed accertate ragioni per sottrarsi o per ritardarne il pagamento (cfr. in terminis Cons. St., V, 1° agosto 2007 n. 4273), indipendentemente dall'importo evaso o eluso. E tal ultimo arresto è argomento decisivo, agli occhi del Collegio, per disattendere la doglianza attorea per cui la P.A. intimata non tenne in debito conto delle circostanze in cui si formò siffatta irregolarità. È ben vero che questo Giudice ben può valutare il contenuto ed il senso del DURC –non essendo ciò inibitogli per il sol fatto

che tal certificato promani dall'ente previdenziale a ciò deputato (cfr. così Cons. St., V, 13 febbraio 2009 n. 817)–, ma non può al contempo prescindere, secondo un'interpretazione di buona fede dell'art. 75, lett. e) del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 (applicabile nella specie *ratione temporis*) dalla gravità o, se del caso, dalla pretestuosità dell'inadempimento contributivo. In particolare, se la ricorrente lamenta l'esiguità dell'inadempimento o che questo s'è determinato <<... con la fase di avvio della Ricorrente s.r.l. per la cessione di ramo di azienda derivata da altra ditta...>>, del pari essa non s'è certo adoperata, con quel minimo di seria diligenza coerente con le esigenze di partecipazione alla gara de qua, per evitare che gli enti previdenziali incorressero in disguidi in relazione al passaggio da uno ad un altro regime previdenziale.

Da ciò discende l'irrilevanza, nella specie, della regolarizzazione postuma della posizione contributiva attorea, non solo, o non tanto per esser tal evento un'integrazione tardiva d'un requisito da possedere *ex ante* alla partecipazione alla gara stessa – e, quindi, una vera e propria violazione della *par condicio*–, quanto, piuttosto, perché ciò dimostra sia l'inadempimento in sé, sia il difetto di diligenza effettiva nella predisposizione di tutti gli elementi occorrenti per partecipare alla gara e per contrarre con la P.A.

Da ciò discende inoltre la legittimità dell'incameramento della cauzione provvisoria, tale istituto servendo appunto a garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta, onde, a fronte dell'accertata irregolarità –ossia al congiunto difetto del requisito e della predetta diligenza–, siffatta escussione non è che la conseguenza necessitata.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1854 del 10 febbraio 2010, emessa dal Tar Lazio, Roma

N. 01854/2010 REG.SEN.

N. 08569/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 8569/2005 RG, proposto dalla IMPRESA RICORRENTE s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco CALABRESE, con domicilio eletto in Roma, via D. Chelini n. 20,

contro

il COMUNE DI ROMA, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro MARTIS, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 e

nei confronti di

CONTROINTERESSATA COSTRUZIONI s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, non costituita nel presente giudizio,

per l'annullamento

della nota di estremi sconosciuta, con cui il Comune di Roma ha disposto, in danno alla ricorrente, l'escussione della polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria, a seguito della revoca dell'aggiudicazione provvisoria da un appalto a suo tempo indetto da detta P.A.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del solo Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 9 dicembre 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati CALABRESE e GAROFOLI (per delega dell'avv. MARTIS);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con bando del 18 novembre 2004, il Comune di Roma, Municipio V indisse un'asta pubblica per la manutenzione ordinaria, la sorveglianza ed il pronto intervento sulla viabilità del Municipio stesso, suddiviso in lotti e da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

A detta procedura, relativamente al lotto B –per il quale fu previsto un importo complessivo a base d'asta pari a € 401.4558,33, oltre a € 15.000,00 per oneri di sicurezza–, dichiara d'aver partecipato, tra le altre imprese, pure la IMPRESA RICORRENTE s.r.l., corrente in Roma.

Detta Società rende noto altresì d'esser risultata aggiudicataria provvisoria della gara de qua, ma il Comune di Roma, avendo accertato la negatività della certificazione contributiva, ha attivato il procedimento di revoca e ha disposto l'incameramento della cauzione provvisoria. Avverso quest'ultima statuizione e tutti gli atti presupposti e consequenziali inerenti alla gara de qua, detta Società si grava allora innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto tre articolati gruppi di censure. Resiste in giudizio la P.A. intimata, che conclude in modo articolato per l'infondatezza della pretesa attorea.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2009, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Si controverte, con il ricorso in epigrafe, sull'escussione della cauzione provvisoria, da parte del Comune di Roma, nei confronti della IMPRESA RICORRENTE s.r.l. –corrente in Roma e già provvisoria aggiudicataria dell'asta pubblica per la manutenzione ordinaria, la sorveglianza ed il pronto intervento sulla viabilità del Municipio V di Roma–, aggiudicazione, però, che è stata revocata per l'accertata irregolarità contributiva di tale Società.

Il ricorso in epigrafe, il quale s'incentra essenzialmente, più che sull'escussione in sé della cauzione provvisoria, sull'irregolarità contributiva in sé della IMPRESA RICORRENTE s.r.l., non è condivisibile e va rigettato.

Ora, è jus receptum (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 26 gennaio 2009 n. 344; id., V, 5 maggio 2009 n. 2816; id., 30 settembre 2009 n. 5896) che, nelle gare ad evidenza pubblica, la regolarità contributiva delle imprese che vi partecipino è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto d'appalto, ma soprattutto per la stessa partecipazione al procedimento. Sicché l'impresa è tenuta ad esser in regola con i propri obblighi contributivi fin dall'istanza di partecipazione alla gara e deve mantenere tale assetto per tutto lo svolgimento di quest'ultima, essendo siffatta regolarità sicuro indice della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze. Anzi, fermo restando che la regolarità contributiva è requisito d'ordine morale da accertare nei confronti di tutte le componenti soggettive dell'impresa interessata, tale dato non è più nella libera disponibilità delle stazioni appaltanti, spettando esclusivamente agli enti previdenziali nella sola ferma certativa del c.d. DURC.

Più precisamente, la regolarità contributiva implica la necessità dell'assenza d'ogni effettivo e serio inadempimento degli obblighi previdenziali da parte dell'impresa, anche per quelli per i quali essa non ha ragionevoli ed accertate ragioni per sottrarsi o per ritardarne il pagamento (cfr. in terminis Cons. St., V, 1° agosto 2007 n. 4273), indipendentemente dall'importo evaso o eluso. E tal ultimo arresto è argomento decisivo, agli occhi del Collegio, per disattendere la doglianza attorea per cui la P.A. intimata non tenne in debito conto delle circostanze in cui si formò siffatta irregolarità. È ben vero che questo Giudice ben può valutare il contenuto ed il senso del DURC –non essendo ciò inibitogli per il sol fatto che tal certificato promani dall'ente previdenziale a ciò deputato (cfr. così Cons. St., V, 13 febbraio 2009 n. 817)–, ma non può al contempo prescindere, secondo un'interpretazione

di buona fede dell'art. 75, lett. e) del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 (applicabile nella specie *ratione temporis*) dalla gravità o, se del caso, dalla pretestuosità dell'inadempimento contributivo. In particolare, se la ricorrente lamenta l'esiguità dell'inadempimento o che questo s'è determinato <<... con la fase di avvio della Ricorrente s.r.l. per la cessione di ramo di azienda derivata da altra ditta...>>, del pari essa non s'è certo adoperata, con quel minimo di seria diligenza coerente con le esigenze di partecipazione alla gara de qua, per evitare che gli enti previdenziali incorressero in disguidi in relazione al passaggio da uno ad un altro regime previdenziale.

Da ciò discende l'irrilevanza, nella specie, della regolarizzazione postuma della posizione contributiva attorea, non solo, o non tanto per esser tal evento un'integrazione tardiva d'un requisito da possedere *ex ante* alla partecipazione alla gara stessa – e, quindi, una vera e propria violazione della *par condicio*–, quanto, piuttosto, perché ciò dimostra sia l'inadempimento in sé, sia il difetto di diligenza effettiva nella predisposizione di tutti gli elementi occorrenti per partecipare alla gara e per contrarre con la P.A.

Da ciò discende inoltre la legittimità dell'incameramento della cauzione provvisoria, tale istituto servendo appunto a garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta, onde, a fronte dell'accertata irregolarità –ossia al congiunto difetto del requisito e della predetta diligenza–, siffatta escussione non è che la conseguenza necessitata.

Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II; respinge il ricorso n. 8569/2005 RG in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore della P.A. resistente e costituita, della spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2009, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO